

Roma, 09 Maggio 2023
Prot. 587

Alle Organizzazioni Confederate
Loro Sedi

Oggetto: obbligo formativo in materia di di-isocianati (decorrenza 24-08-2023)

Il Regolamento UE n. 1149/2020, prevede che tutti gli utilizzatori (quindi: i lavoratori, ma anche datori di lavoro e lavoratori autonomi, se utilizzatori) dei prodotti commerciali contenenti le sostanze della **famiglia dei <<di-isocianati>>**, se in concentrazione superiore ad un dato valore soglia (uguale o superiore allo 0,1% in peso), sono obbligati a **ricevere un'adeguata formazione specifica**, dal prossimo mese di agosto (decorrenza 24-08-2023).

Alla famiglia dei di-isocianati appartengono numerose molecole chimiche, con caratteristiche e proprietà molto diverse ed un alto grado di reattività, costituenti di **prodotti commerciali impiegati diffusamente in molti settori**.

Nel **settore delle costruzioni** tali sostanze trovano il più largo impiego, con l'utilizzo di schiume, fibre, elastomeri, materiali isolanti, pitture e vernici; ma esse si ritrovano anche nella **predisposizione d'imballaggi, isolanti o riempitivi, adesivi, stampa, produzione e riparazione di veicoli, costruzione e manutenzione di barche, produzione di mobili ed elettrodomestici**, etc. Si raccomanda pertanto di segnalare alle imprese Associate la necessità di **verificare l'etichetta** dei prodotti utilizzati, al fine di valutare - caso per caso - se nel ciclo produttivo siano utilizzati prodotti contenenti tali sostanze ed in quale concentrazione.

Tanto premesso, in primo luogo, si ritiene utile qui ricordare come **nell'ottica di un efficace approccio prevenzionistico generale è fondamentale procedere – per quanto possibile, tecnicamente ed economicamente – ad una sostituzione, nel ciclo produttivo, dei prodotti contenenti le sostanze in questione**, con prodotti che:

- a) *abbiano una concentrazione inferiore al suddetto valore soglia, oppure*
- b) *non siano formulati con di-isocianati*

Laddove questo non fosse possibile, o lo fosse solo in via limitata, è necessario **adempiere agli obblighi formativi vigenti**: si precisa peraltro che tale obbligo non ha riguardo, attualmente, ad alcun valore di esposizione dell'utilizzatore, es.: h/giorno, ma vige semplicemente **al verificarsi delle condizioni suindicate di concentrazione, nell'uso del prodotto** contenente le sostanze in questione.

I contenuti della formazione per gli utilizzatori, di cui al Regolamento, vertono, in buona sostanza, sul fornire **istruzioni per garantire il controllo dell'esposizione ai di-isocianati, il cui assorbimento si realizza - di norma - per via cutanea e/o per inalazione**. Il Regolamento europeo offre agli Stati membri flessibilità su come implementare tale restrizione ed il correlato obbligo formativo: in Italia, tuttavia, mancano del tutto, ad oggi, indicazioni delle Autorità competenti e si è già sviluppata una vasta offerta di corsi di formazione, prevalentemente *on line*, con durate e contenuti diversi.

Si precisa, in merito, come sia possibile ricomprendere la formazione obbligatoria prevista dal Regolamento UE n. 1149/2020 all'interno dei percorsi di **aggiornamento della formazione sulla sicurezza sul lavoro, previsti dall'81/08 (RSPP, dirigente, preposto, lavoratori, RLS)**. La formazione (da ripetersi ogni 5 anni) è suddivisa in tre livelli: generale, intermedio, avanzato; i docenti dei corsi (qualificati secondo il decreto interministeriale 6 marzo 2013) devono essere *anche* esperti in materia di tali sostanze, con competenze sui di-isocianati.

Tutto ciò premesso, in conclusione, si informa che sono in fase di attivazione da parte della Sede nazionale apposite Convenzioni, in base alle quali le Associazioni territoriali e loro società di servizi potranno mettere a disposizione alle imprese Associate corsi di conformi al Regolamento 1149/2020.

Il competente Ufficio confederale (fabrizio.monaco@confartigianato.it) resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e informazione sulla materia; con i migliori saluti.

Il Direttore
Riccardo Giovani

